

Contratti a tempo determinato, cambiamenti in vista?..... 1
UTIF – Licenza per la vendita di prodotti alcolici
anticipazioni provinciali per i lavori di
risanamento..... 3

fattura elettronica ed amministrazione pubblica
lo stesso indirizzo pec per più imprese ? 4
Sgravi fiscali per le strutture ricettive 5
Carta carburante: costi indetraibili ? 5

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, CAMBIAMENTI IN VISTA?

Il decreto legge “Job Act” n. 34/2014 ha introdotto rilevanti novità in materia di contratti a tempo determinato. Che cosa è cambiato? Vediamo le regole generali.

1) LIMITE DEL 20%

Il decreto legge n. 34 del 2014 ha introdotto un limite alle assunzioni dei lavoratori a termine: 20% dell'organico complessivo, salvo che il contratto collettivo nazionale di lavoro non stabilisca diversamente.

Come si calcola il tetto del 20%?

Il tetto del 20% deve riferirsi ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il computo deve essere operato con riguardo ai lavoratori in forza al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua la nuova assunzione a tempo determinato. Ad esempio, se l'assunzione viene effettuata nel corso del 2014, occorrerà sempre fare riferimento al 1° gennaio 2014.

In ogni caso, per i **datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti**, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Per calcolare l'organico complessivo bisogna fare riferimento esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato. Ad esempio, un datore di lavoro che al 1° gennaio 2014 ha in forza 12 lavoratori, di cui 2 a tempo determinato e 10 a tempo indeterminato, non potrà stipulare nuovi contratti a tempo determinato perché ha già raggiunto il tetto massimo del 20%.

Se a luglio 2014 l'azienda decide di assumere altri 10 lavoratori a tempo indeterminato (per un organico totale di 20 lavoratori a tempo indeterminato e 2 a termine), la situazione non cambierebbe, perché la base di calcolo si riferisce sempre e comunque al 1° gennaio 2014.

Eccezioni alla regola del 20%

La regola che prevede il limite del 20% per le assunzioni a termine non si applica per contratti a tempo determinato conclusi:

- nella fase di **avvio di nuove attività** per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per **ragioni di carattere sostitutivo** o di **stagionalità** (sono attività stagionali, ad esempio, quelle esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi; aziende che svolgono attività di trasporto a fune; fiere ed esposizioni; produzione di vino; lavorazione delle carni suine; produzione di formaggi; fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua; spalatura della neve; raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtili, etc); taglio dei boschi, (attività di abbattimento delle piante per legname da opera, preparazione della legna da ardere, carbonizzazione e le relative operazioni di trasporto), etc.

- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- con lavoratori di **età superiore a 55 anni**.

Ci sono delle sanzioni?

Cosa succede se effettuo assunzioni a tempo determinato superando il tetto del 20%?

I contratti a termine stipulati in esubero vengono trasformati a tempo indeterminato fin dal momento della loro attivazione. Questa sanzione però non si applica ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 34/2014 (**21 marzo 2014**).

Per il datore di lavoro che viola il tetto è prevista, oltre alla trasformazione, una sanzione pecuniaria amministrativa pari al:

- 20% della retribuzione per il primo lavoratore in esubero;
- 50% della retribuzione per ogni lavoratore successivo al primo.

La sanzione si applica per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro.

Applicazione e norme transitorie

La nuova disposizione che prevede il limite legale del 20% si applica ai soli rapporti di lavoro costituiti successivamente al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore de decreto legge).

ATTENZIONE!

I datori di lavoro che al 21 marzo 2014 occupano lavoratori a termine oltre il limite legale del 20% hanno l'obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 e **in caso di mancato adeguamento al limite non potranno stipulare nuovi contratti a tempo determinato**.

Questo adeguamento non opera per i rapporti costituiti dopo il 21 marzo 2014 se un contratto collettivo applicabile nell'azienda (non solo nazionale, ma anche aziendale) dispone un limite percentuale o un termine più favorevole.

2) PROROGA DEL CONTRATTO

Con il consenso del lavoratore, il contratto a tempo determinato può essere **prorogato fino ad un massimo di cinque volte**, non superando comunque una durata complessiva di 36 Mesi.

Inoltre le proroghe sono ammesse a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa (mansioni) per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Attenzione alla differenza:

- *proroga*: accordo con cui si posticipa, ad un momento successivo, il termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
- *rinnovo*: nuovo contratto a termine con cui si assume un lavoratore che è già stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro con contratto a tempo determinato. Tra i due contratti a termine (quello scaduto e quello successivo) deve essere rispettato un intervallo di tempo pari a 10 giorni (se il contratto precedente aveva durata fino a sei mesi) o di 20 giorni (se il contratto precedente era superiore a sei mesi).

3) DIRITTO DI PRECEDENZA

A chi spetta?

- In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il **collaboratore a termine "vecchio"** ha un diritto di precedenza se:
 - ✓ ha prestato attività lavorativa presso la stessa azienda, con uno o più contratti a termine per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - ✓ svolge le stesse mansioni dell'assunzione nuova;
 - ✓ ha comunicato la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del rapporto stesso.
- I **lavoratori** impiegati per attività **stagionali** possono esercitare, alle stesse condizioni descritte sopra, il diritto di precedenza entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto.
- Per le **lavoratrici donne**, il periodo di "**maternità**" (astensione obbligatoria - due mesi prima e tre dopo il parto) concorre a determinare il periodo utile al conseguimento del diritto di precedenza. Alle stesse lavoratrici viene riconosciuto il diritto di precedenza anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro nell'arco temporale dei dodici mesi successivi, con riferimento alle mansioni già svolte.

Cosa cambia?

Con il nuovo decreto, in tutti i casi di assunzione a tempo determinato il **diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione**.

E se il datore di lavoro non informa il lavoratore esplicitamente?

Anche se non è prevista alcuna sanzione diretta, il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte del datore potrebbe legittimare il lavoratore a richiedere, in sede giudiziale, il risarcimento del danno.

UTIF – LICENZA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Tutte le imprese che producono, impiegano o vendono prodotti alcolici (alberghi, bar, ristoranti, negozi, profumerie, parrucchieri, etc.), necessitano di una specifica licenza UTIF. La licenza UTIF è rilasciata dall' Agenzia delle Dogane e deve essere esposta in modo visibile presso l'impresa.

A chi va presentata la domanda?

La richiesta di rilascio della licenza UTIF va presentata con raccomandata A/R alla sede competente dell' Agenzia delle Dogane, per l' Alto Adige è competente l' ufficio di Bressanone.

Le licenze UTIF non utilizzate vanno restituite?

Le variazioni dell' indirizzo, della denominazione, etc. vanno sempre comunicate per iscritto all' ufficio delle dogane. Allo stesso modo, nel caso in cui l' impresa cessi la propria attività, la licenza va restituita.

La vendita e la somministrazioni di bevande é soggetta a particolari restrizioni, legate all' età del cliente: non possono infatti essere somministrati o venduti alcolici ai minori di 18 anni. La trasgressione è punita con una sanzione dai 250 ai 1000 €. Nei locali dell' impresa deve essere affisso in modo chiaro e visibile il divieto di vendita di alcolici ai minori.

ANTICIPAZIONI PROVINCIALI PER I LAVORI DI RISANAMENTO

Dal 1 Luglio 2014 é possibile richiedere alla provincia di Bolzano un' anticipazione sugli incentivi fiscali statali previsti per gli interventi di recupero edilizio della prima casa.

L' anticipazione é effettuata mediante liquidazione di un finanziamento privo d' interessi di durata decennale. L' importo è calcolato sulla base dell' importo teorico delle detrazioni fiscali previste per gli interventi.

Per accedere al finanziamento è quindi necessario predisporre una dichiarazione nella quale si simulino i costi degli interventi pianificati per gli anni 2014 e 2015 (o già realizzati). La liquidazione del finanziamento avverrà solamente una volta presentata la dichiarazione dalla quale siano desumibili le detrazioni spettanti per gli interventi realizzati negli anno 2014 e 2015 e previa sottoscrizione di un finanziamento decennale (privo d' interessi). Nel caso in cui si presenti una fidejussione bancaria, sarà possibile richiedere anche una liquidazione anticipata del finanziamento.

FATTURA ELETTRONICA ED AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Giá nella finanziaria del 2008 era stato introdotto l' obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Dopo varie proroghe intercorse negli ultimi anni il sistema é definitivamente entrato in vigore.

Il decreto interministeriale n. 55 del 3 Aprile 2013 ha fissato queste date di entrata in vigore dell' obbligo di fatturazione elettronica:

- a partire dal **6 giugno 2014** solo per le operazioni con la Pubblica Amministrazione centrale (Ministeri, Agenzie fiscali, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale);
- a partire dal **31 marzo 2015** per le operazioni con tutte le altre amministrazioni indicate nell' elenco Istat (per esempio: comuni, regioni ed altri enti locali).

Per adempiere a tale scopo é stata istituita una specifica piattaforma per l' invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni (sdi – sistema di interscambio).

Per il corretto utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione occorre rispettare una serie di regole di tipo meramente tecnico.

Contenuto della fattura elettronica: oltre ai dati richiesta dalla normativa fiscale essa deve contenere una serie di informazioni ritenute necessarie per la sua corretta trasmissione, tra cui si menzionano le seguenti:

i **codici CIG** (Codice Informativo di Gara) e **CUP** (Codice Unico di Progetto), salve le esclusioni previste dalla legge. In estrema sintesi il CIG non è altro che un codice identificativo attribuito dall' Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici ad un appalto o lotto, mentre il CUP va indicato p.es. nelle fatture riguardanti interventi di manutenzione straordinaria o interventi finanziati da contributi comunitari;

Indicazioni circa il **mittente** e l'ente pubblico destinatario della fattura, identificata da un **codice univoco Ufficio** assegnato dall'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

Forma della fattura elettronica: i requisiti formali riguardo alla fattura elettronica sono molteplici, in concreto essa deve: avere unicamente il **formato XML** (eXtensible Markup Language) ed essere sottoscritta con **firma elettronica qualificata o digitale** dal soggetto emittente; deve contenere la **marcatura temporale (data e ora)**; deve trattarsi di un documento statico non modificabile, leggibile e disponibile nel tempo su supporto informatico ed essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Successivamente alla sua emissione la fattura elettronica dovrà essere trasmessa al c.d. Sistema di Interscambio (Sdi) e infine verrà archiviata sempre in formato elettronico. La trasmissione può essere effettuata direttamente dal fornitore o prestatore oppure da un intermediario autorizzato.

In estrema sintesi l'Sdi è la piattaforma informatica che: riceve tutte le fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione sotto forma di file, effettua i controlli formali sulle fatture, inoltra la fattura stessa alle rispettive Amministrazioni destinatarie, comunica al soggetto emittente l'esito della procedura, ad esempio la notifica di avvenuta consegna (fattura formalmente corretta e inoltrata) ed inoltre nei 15 giorni successivi la notifica di accettazione/rifiuto dell'ente destinatario della fattura.

Le imprese medio-piccole, previa abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), potranno utilizzare gratuitamente i servizi messi a disposizione dal portale www.acquistinretepa.it.

Visto che dalle date sopra specificate le Pubbliche amministrazioni accetteranno solo fatture nel formato XML, qualora Lei impiegasse un programma di fatturazione, quest'ultimo dovrebbe permetterle di generare un file con le specifiche richieste.

Deve inviare fatture elettroniche ad enti pubblici?

Per farlo dispone delle seguenti possibilità:

1. Faccia predisporre il suo programma di fatturazione di modo che sia in grado di emettere fatture in formato XML. Richieda la firma elettronica qualificata ed acquisti un programma in grado di inviare le fatture con tutti gli ulteriori requisiti (come ad esempio la marcatura temporale). Questa scelta ha ovviamente una convenienza se deve inviare con questo canale un numero rilevante di fatture all'anno.
2. Può inviare la fattura elettronica avvalendosi del nostro fornitore di servizi digitali. In tal caso noi leggiamo la sua fattura, generiamo il file XML, lo firmiamo digitalmente e lo inviamo al soggetto terzo che gestisce per nostro conto il servizio. In tal caso noi le addebiteremo esclusivamente i costi che il nostro fornitore ci fattura, quantificabili in circa 20,00€ + IVA per invio.
3. Si rivolga direttamente ad un soggetto che offre il servizio di predisposizione ed invio delle fatture elettroniche.
4. Il gruppo Aspiag sta valutando di offrire una soluzione ai suoi affiliati, ad oggi tuttavia non è ancora stata formulata una proposta.

Questo nuovo sistema comporta un incremento di costi di emissione della singola fattura, costi che saranno quindi coperti solamente nel caso in cui siano fatturati importi rilevanti.

LO STESSO INDIRIZZO PEC PER PIÙ IMPRESE ?

Seppur in contrasto con quanto generalmente previsto dagli obblighi in materia di PEC, ad oggi non è più possibile comunicare al registro delle imprese il medesimo indirizzo PEC per più soggetti differenti.

Come chiarito ad inizio anno, lo stesso indirizzo PEC non può essere usato da più imprenditori o professionisti contemporaneamente. Qualora lo stesso indirizzo PEC fosse impiegato per più soggetti, occorrerà sanare la situazione. L'invito a sanare la situazione proverrà dal registro delle imprese. Le imprese avranno tempo 3 mesi (per le società) e 45 giorni (per le imprese individuali) dalla comunicazione del registro imprese, per correggere il

tutto per non incorrere nelle sanzioni e nella cancellazione dell'indirizzo PEC dal registro delle imprese. Prossimamente verrà inviata a tutti i nostri clienti, che sappiamo trovarsi in questa situazione un'apposita circolare, al fine di sanare ove possibile il tutto.

SGRAVI FISCALI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

È atteso per gli anni 2015, 2016 e 2017 un bonus fiscale del 30% delle spese di digitalizzazione e degli investimenti in tecnologie dell'informazione (fino ad un importo massimo pari a 3.750 €).

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a:

- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile (smartphone, tablet, etc.);
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti (a talune condizioni);
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra.

Il credito d'imposta sarà compensabile mediante F24 in tre rate costanti (una per anno a partire dal 2015) e non sarà tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Mancano ancora tuttavia le disposizioni attuative.

È stato inoltre previsto un

Incentivo fiscale per la riqualificazione delle strutture ricettive

Alle strutture esistenti alla data del 1 gennaio 2012, è riconosciuto un bonus al fine di "migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche".

Il credito spetta in presenza di spese relative alla ristrutturazione edilizia (prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001) ed in caso di spese inerenti all'eliminazione delle barriere architettoniche (ai sensi della Legge n. 13/89 e del DM n. 236/89). Il credito d'imposta sarà pari al 30% delle spese sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016, fino ad una spesa massima riconosciuta di 200.000 €. Il credito d'imposta sarà ripartito, anche in questo caso, in tre rate annuali. Appena saranno emanati i decreti attuativi, potremmo disporre di maggiori informazioni.

Inoltre la provincia di Bolzano, ha riaperto la possibilità per le imprese operanti nel settore turistico di accedere ai fondi di rotazione. Le nuove regole prevedono per le piccole imprese un investimento massimo di due milioni di euro, realizzato in un massimo di tre anni. Il fondo di rotazione finanzia mediante mutuo agevolato un massimo del 60% della spesa (per finanziamenti di durata pari a 10 anni). Se il finanziamento durerà più di 10 anni, ogni ulteriore anno comporterà una riduzione del 2% della percentuale di finanziamento della spesa (ad esempio: in presenza di un mutuo di durata pari a 16 sarà quindi finanziato dal fondo di rotazione il 48% della spesa).

CARTA CARBURANTE: COSTI INDETRAIBILI ?

La corte di cassazione in una sentenza del 30 Aprile 2014 ha sancito che per essere riconosciuta fiscalmente, la carta carburante deve essere compilata in ogni sua parte.

Le precedenti sentenze della giustizia tributaria avevano dato ragione al contribuente, il quale aveva scaricato i costi del carburante in presenza di schede carburante compilate in modo parziale. I precedenti gradi di giudizio avevano infatti riconosciuto comunque l'inerenza del costo detratto.

Attenzione!

La cassazione tuttavia il 30 Aprile 2014 ha capovolto le precedenti sentenze dando ragione all'Agenzia delle Entrate e enunciando il principio che solo una scheda carburante compilata nel minimo dettaglio da diritto alla detraibilità dei costi di carburante.

La giustificazione che i benzinai siano svogliati e "pasticcioni" nel compilare la scheda non aiuta l'imprenditore, il quale resta comunque responsabile per l'inserimento di questi documenti nella contabilità.

Qual'è la soluzione al problema: compilare correttamente la carta carburante! Vediamo chi compila cosa:

Imprenditore/Professionista: deve inserire tutti i propri dati, targa e modello del veicolo, periodo d'impiego della scheda, chilometri presenti sul contakilometri a fine mese/trimestre.

Benzinaio: data, importo, timbro, firma

Alternative:

Chi paga i rifornimenti in via pressoché esclusiva con carta di credito o bancomat, può allegare le rispettive ricevute alla contabilità ed evitare così di redigere la scheda carburante.

Detraibilità fiscale delle spese di rifornimento:

Le spese di gestione del veicolo sono detraibili nella seguente misura:

solo il 40% dell'iva risulta detraibile

solo il 20% del costo risulta riconosciuto come costo fiscale, la restante parte viene imputata ad utilizzo privato.

Ad esempio: una fattura del meccanico é pari a 500,00 €uro, di cui 409,83 € di imponibile e 90,17 € di IVA. Dell'IVA é detraibile il 40% = 36,07 €; i restanti 54,10 € di IVA indetraibile, sommati alla base imponibile di 409,83 = 463,93 € rappresentano i costi; di questi sono riconosciuti ai fini fiscali solamente il 20% = 92,78 €, questo importo riduce la base imponibile del contribuente, il quale quindi pagherà un pò meno ai fini delle imposte dirette, IRAP e fondo pensione.

Nel caso in cui l'autovettura fosse data in uso ad un dipendente, valgono regole differenti.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch